

Iva in pratica n. 33/2018

Voucher: il recepimento della normativa comunitaria

di Fabrizio Papotti - avvocato, BDO Tax & Law Srl Stp

Lo schema di decreto legislativo approvato dal CdM lo scorso 8 agosto intende recepire la normativa comunitaria del “voucher”, contenuta nella Direttiva UE 2016/1065.

Secondo la definizione generale ora codificata, il “buono”, denominato “buono – corrispettivo”, contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (o parziale corrispettivo) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e indica i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

La distinzione tra buono “monouso” e “multiuso”, già contenuta nella Direttiva Iva e quindi ripresa dallo schema di decreto, si basa sulla conoscenza o meno, al momento dell’emissione del buono, della disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Le nuove disposizioni, che sono comunque soggette a esame e approvazione delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, si applicano ai buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019 e sono destinate a produrre effetti anche sul trattamento Iva di strumenti di pagamento di larghissima diffusione, come i “buoni benzina” e i “buoni pasto”.

Contesto storico-normativo

La disciplina Iva che sta per essere introdotta in Italia rappresenta una novità assoluta non tanto per il contenuto delle relative disposizioni, quanto per il fatto stesso che sia stato finalmente codificato il trattamento Iva di uno strumento di pagamento (il “buono” o “voucher”) di ampissima diffusione.

Occorre ricordare, infatti, che né l’originaria Direttiva 77/388/CEE né la Direttiva 2006/112/CE in materia Iva recavano norme relative al trattamento da riservare alle operazioni che comportano l’uso di buoni e tale vuoto normativo aveva dato vita a situazioni peculiari in ciascun Paese membro. In Italia, in assenza di una disciplina *ad hoc*, gli operatori hanno dovuto far riferimento ai principi elaborati nel tempo dalla Corte di Giustizia e alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria nei suoi documenti di prassi.

Il primo intervento legislativo a livello comunitario è rappresentato dalla proposta di Direttiva del Consiglio del 10 maggio 2012¹ che si proponeva di modificare la Direttiva 2006/112/CE per adeguarla opportunamente alle esigenze degli operatori.

Partendo da tale documento il Consiglio UE, in data 27 giugno 2016, ha adottato la Direttiva UE 2016/1065 (“*Direttiva sui voucher*”), con la quale ha finalmente fissato norme comuni, che i Paesi membri devono ora recepire entro il 31 dicembre 2018.

La Direttiva si colloca, dunque, come punto di arrivo di uno studio del tema, svolto a livello istituzionale comunitario, iniziato con la proposta di Direttiva del 2012. Tuttavia, pur utilizzando quel documento come base di lavoro, il Consiglio se n’è discostato su alcuni punti sostanziali, tra i quali la definizione stessa di “buono” e ha rinunciato a disciplinare i “buoni sconto” (come si vedrà nel successivo § 8).

Sul piano sistematico e di tecnica legislativa, la Direttiva ha introdotto un nuovo Capo V, [Titolo III](#), Direttiva 2006/112/CE, sotto la rubrica “*Disposizioni comuni ai capi 1 e 3*”, in punto di qualifica delle operazioni derivanti dalla cessione e dall’utilizzo del buono.

In Italia, con la L. 163/2017, il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione ad alcune direttive, tra cui la citata n. 2016/1065.

In data 8 agosto il CdM ha perciò approvato lo schema di decreto legislativo qui in commento, che sarà oggetto di un *iter* di approvazione da parte delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, nel corso del quale potranno anche intervenire eventuali modifiche.

Da notare che il termine per il recepimento delle disposizioni da parte degli Stati membri della UE è il 31 dicembre 2018, con la conseguenza che:

- lo schema di decreto approvato dal CdM lo scorso 8 agosto deve essere approvato ed entrare in vigore entro tale data, e che
- le nuove norme si applicheranno solo ai buoni emessi successivamente a tale data.

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Vale la pena di ricordare che in Italia, di fronte al vuoto normativo che ha caratterizzato il tema, il compito di fornire agli operatori indicazioni e criteri generali è stato assunto soprattutto dall’Amministrazione finanziaria che, nel corso dei decenni, ha emanato numerose risoluzioni in tema di utilizzo di buoni nelle transazioni commerciali.

In particolare, nel tempo è stata elaborata una distinzione tra:

¹ Documento COM (2012) 206 *final*.

– “titolo rappresentativo” di beni e servizi, ai sensi dell’[articolo 1996](#), cod. civ.: in quanto tale il buono si configura come un “pagamento anticipato” dei beni/servizi in esso incorporati e identificati fin dall’inizio, pertanto, è soggetto a Iva al momento della sua emissione;

– “documento di legittimazione” ai sensi dell’[articolo 2002](#), cod. civ.: la sua circolazione non determina l’anticipazione della cessione del bene o della prestazione del servizio a cui esso dà diritto, fino al momento del suo utilizzo (spendita) e individuazione del bene o servizio. Prima della spendita la cessione del buono non rileva ai fini Iva, in quanto assimilata a una cessione di denaro ai sensi dell’[articolo 2](#), comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972. Sono, invece, imponibili le cessioni di beni e di servizi ottenuti mediante l’utilizzo dello stesso.

Seguendo questo schema, l’Agenzia delle entrate, nel suo ultimo intervento in materia², è pervenuta a una qualificazione generale del buono più marcatamente orientata verso la natura di “documento di legittimazione” e, in quanto tale, strumento non rilevante ai fini Iva all’atto dell’emissione. Più in particolare, con il predetto documento di prassi è stata messa in luce:

- l’irrilevanza ai fini impositivi dell’emissione e della cessione del buono;
- la rilevanza del buono solo al momento del suo utilizzo (vale a dire all’atto dell’acquisto dei beni e/o dei servizi che esso incorpora).

Contenuto della Direttiva UE 2016/1065

Occorre preliminarmente sintetizzare il contenuto della Direttiva UE 2016/1065 che viene recepita dall’attuale schema di decreto legislativo.

La normativa comunitaria fornisce innanzitutto una definizione di “buono”³.

Si tratta di:

“uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative”⁴.

Se questa può essere considerata la definizione generale, poiché il trattamento ai fini Iva delle

² Si tratta della [risoluzione n. 21/E/2011](#).

³ In merito alla definizione è interessante notare come nella versione francese della Direttiva il termine usato sia “bon”, definito come “instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services”. Nella versione inglese del testo della Direttiva si fa riferimento al “voucher”, definito come “an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services”.

⁴ La definizione contenuta nella Proposta di Direttiva del 2012, da cui la Direttiva in commento si è discostata, conteneva anche l’enunciazione del diritto in capo al portatore del buono che il medesimo fosse accettato dal cedente dei beni o prestatore dei servizi.

operazioni associate al buono dipende dalle caratteristiche specifiche del buono stesso, la Direttiva distingue i buoni tra monouso e multiuso⁵.

Invero la distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso può essere considerata frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, che negli anni è intervenuta in numerose occasioni sul tema del trattamento Iva del buono.

Ad esempio, nella sentenza 21 febbraio 2006, causa [C-419/02](#), *Bupa Hospital*, è stato chiarito come non siano oggetto di tassazione i pagamenti anticipati:

“di una somma forfetaria versata per i beni indicati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall’acquirente o dal venditore e dal quale l’acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere in qualsiasi momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato”.

In senso conforme si è espressa la sentenza 16 dicembre 2010, [causa C-270/09](#) (*Mac Donald Resort*), nella quale è stato ribadito che

“affinché l’Iva sia esigibile è necessario che tutti gli elementi pertinenti del fatto generatore, ossia della futura cessione dei beni o della futura prestazione di servizi, siano noti e dunque, in particolare, che i beni o i servizi siano designati con precisione⁶”.

Pertanto:

- i pagamenti effettuati per beni e servizi non ancora specificamente individuati, non sono riconducibili al concetto di “acconto” e, quindi, di parte di corrispettivo di un’operazione rilevante ai fini Iva;
- in tutti i casi in cui i beni/servizi a cui il buono da diritto siano individuati, i pagamenti anticipati rilevano ai fini Iva al momento del loro incasso.

Sviluppando ulteriormente tali considerazioni, la Direttiva definisce come buono monouso lo strumento in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l’Iva dovuta sui beni o servizi sono noti al momento dell’emissione. In particolare, poiché in questa tipologia di buono già al momento dell’emissione è noto il luogo in cui rileva la cessione o prestazione nonché l’Iva dovuta, è possibile determinare con certezza il trattamento da riservare ai fini Iva alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Pertanto, la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, può essere tassata al momento della sua emissione in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili.

⁵ Nella versione francese della Direttiva la terminologia usata è, rispettivamente, “bon à usage unique” e “bon à usages multiples”. In quella inglese è “single-purpose voucher”, che si può abbreviare con “SPV”, e “multi-purpose voucher” (MPV).

⁶ Recentemente il principio è stato ripreso nella sentenza 13 marzo 2014, causa C-107/13, *Firin*.

Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza che ogni trasferimento del buono monouso – che abbia luogo precedentemente al suo utilizzo finale – deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora.

Del resto, gli importi corrisposti per acquisire il buono sono soggetti a Iva in quanto rappresentano di fatto il pagamento anticipato del corrispettivo a fronte della cessione o della prestazione incorporata nel buono.

Il buono multiuso, invece, si presenta in modo del tutto differente: poiché al momento dell'emissione non è possibile determinare con certezza il trattamento ai fini Iva da riservare alla cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, l'operazione può considerarsi effettuata (e l'imposta diventa esigibile) solo nel momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui esso da diritto.

La Direttiva fornisce la definizione di tale tipologia di buono “in negativo”, prevedendo che “*è tale il buono diverso da un buono monouso*”. Sembra, dunque, doversi desumere che rientra in questa categoria il buono in relazione al quale non sono noti, al momento dell'emissione, il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi, né l'Iva (aliquota) dovuta su tali beni o servizi. Non potendo stabilire con certezza il trattamento Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, tali operazioni non possono essere tassate al momento dell'emissione del buono medesimo, in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono (luogo e aliquota) non sono disponibili al momento dell'emissione.

L'effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta si determinano solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati.

Regole particolari riguardano poi, la circolazione del buono multiuso. La normativa comunitaria prevede, infatti, che:

“la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette a Iva ai sensi dell'articolo 2⁷, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'Iva”⁸.

Inoltre, qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta a Iva, le prestazioni di servizi che possono essere autonomamente individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione restano soggette a Iva.

⁷ Il riferimento è all'articolo 2, Direttiva 2006/112/CE secondo il quale sono soggette all'Iva le seguenti categorie di operazioni: (i) le cessioni domestiche di beni, (ii) gli acquisti intracomunitari di beni, (iii) le prestazioni di servizi domestiche, (iv) le importazioni di beni.

⁸ Articolo 30-ter, Direttiva 2006/112/CE.

Le previsioni dello schema di decreto legislativo

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recepiscono in maniera sostanzialmente fedele le definizioni e le regole introdotte dalla Direttiva UE 2016/1065.

Secondo quanto previsto, tre nuove disposizioni saranno introdotte nel D.P.R. 633/1972 e collocate dopo l'articolo 6⁹.

La prima di queste (articolo 6-bis, “*Definizione di buono-corrispettivo*”) recepisce la definizione generale secondo la quale per buono-corrispettivo si intende uno strumento che, in generale:

- contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
- indica sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

Similmente, l’articolo 6-ter (“*Buono-corrispettivo monouso*”) recepisce la definizione di buono monouso, stabilendo che un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera “monouso” se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

In pratica, valgono le medesime considerazioni sopra svolte a commento della disciplina comunitaria: per considerare “monouso” il buono occorre conoscere l’Iva virtualmente dovuta e il luogo di effettuazione dell’operazione (cessione o prestazione) a cui lo stesso da diritto.

Inoltre, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso, precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto, costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

Pertanto, essendo rilevante ai fini Iva l’emissione del buono e ogni suo successivo trasferimento, la cessione del bene o la prestazione di servizi a cui lo stesso da diritto non rileva ai fini Iva: in pratica la spendita del buono è irrilevante ai fini del tributo.

Infine, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

⁹ Come evidenziato da autorevole dottrina (P. Centore, “*Iva sui voucher: il legislatore italiano segue le norme UE?*”, Ipsoa Quotidiano del 25 agosto 2018), la sede più appropriata nel D.P.R. 633/1972 per tali definizioni sarebbe stata la parte relativa alla definizione oggettiva anziché nell’ambito delle norme sul profilo temporale delle operazioni.

L'articolo 6-quater (“*Buono-corrispettivo multiuso*”) introduce la definizione e le regole del buono multiuso, stabilendo che è tale se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

Di conseguenza, non rilevano eventuali trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso precedentemente alla spendita finale come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

La disposizione in parola (articolo 6-quater) prosegue precisando che la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'[articolo 6](#), D.P.R. 633/1972, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

In questo caso la base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo¹⁰.

Per quanto riguarda i trasferimenti del buono multiuso (diversi dalla spendita finale), i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.

Tale impostazione, come precisa la relazione illustrativa al decreto, consente la tassazione autonoma, neutrale e trasparente ai fini Iva della totalità delle operazioni imponibili associate al buono multiuso, come i servizi di intermediazione, la cessione di beni e la prestazione di servizi.

Con riferimento alla base imponibile dei servizi di distribuzione e simili (associati al buono), qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, questo è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

In proposito, la relazione illustrativa al decreto, chiarisce che il criterio adottato trova la sua *ratio* nella considerazione che la distribuzione di un buono multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o dalla prestazione (che avranno luogo al momento della spendita del buono) e al quale deve essere riconosciuta una propria autonomia ai fini della tassazione.

Sintesi

Si può sintetizzare quanto sopra nella seguente Tabella:

¹⁰ La previsione dello schema di decreto recepisce in sostanza l'articolo 73-bis, Direttiva 20016/112/CE, relativo alla base imponibile delle operazioni effettuate a fronte della spendita di un buono.